



ITCS "VITALE GIORDANO"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: [dirigente@itcbitonto.it](mailto:dirigente@itcbitonto.it)

Sito internet: <http://www.itcbitonto.gov.it>

CIRCOLARE N. 196

**Agli studenti delle terze, quarte e quinte classi del corso serale  
Ai docenti**

**Oggetto: valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno scolastico, assegnazione e valutazione del credito scolastico, del credito formativo, della lode CORSO SERALE anno scolastico 2015/2016. . Circolare Ministeriale numero 3 del 17 marzo 2016.**

## 1) Valutazione periodica e finale

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

**La valutazione, periodica e finale**, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto.

**La valutazione periodica** si effettua secondo la suddivisione prevista dall'art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell'art. 7, comma lett. c - del D.Lgs.297/94; nel caso del nostro Istituto la valutazione è quadrimestrale. La valutazione intermedia si effettua anche alla fine del primo anno di corso (che noi non abbiamo) e alla fine del terzo anno. **La valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.**

**Percorsi di istruzione di secondo livello. I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:**

**primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;**

**secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;**

**terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.**

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall'articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 è compito della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il relativo modello.

## **2) Valutazione intermedia**

Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici [(art. 5, comma 1, lettera d) DPR 263/12], al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni. La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA di cui al punto 6 del patto formativo individuale ( 3.2 Linee guida, DI 12 marzo 2015), da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell'anno di riferimento. **Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all'adulto e alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso.**

## **3) Ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

Ai fini dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 6 del DPR 122 del 2009. che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni: gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di

tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi all'esame di Stato.

**In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio ] 998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella A allegata al DM 99/2009 e qui riportata:**

**TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno (classe terza)	II anno (classe quarta)	III anno (classe quinta)
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde  $M = 6,5$ ).

Il credito scolastico del terzo periodo didattico viene assegnato sempre secondo la tabella A sopra riportata e va aggiunto a quello calcolato alla fine del secondo periodo didattico con le modalità di cui si è detto.

Il punteggio detto "credito" tiene conto quindi sia del profitto strettamente scolastico e curricolare e delle attività formative interne all'Istituto (Credito Scolastico), sia di eventuali Crediti Formativi che vengono determinati dalle esperienze qualificate, maturate dallo studente al di fuori della scuola, relative ad attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport, coerenti col tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. **L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.** Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

**Per gli adulti del quarto anno (fine del secondo periodo didattico) per i quali al termine del terzo anno è stato assegnato un credito scolastico si fa presente che, con la nuova procedura il credito loro assegnato nello scorso anno scolastico, viene azzerato e viene attribuito un nuovo valore del credito scolastico calcolato secondo quanto riportato in precedenza.**

## **CREDITO FORMATIVO**

E' possibile integrare i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

### **4) Regolarità della frequenza**

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l'occasione, si ribadisce che nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art. 11 comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

**Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.**

### **Criteri per l'attribuzione della lode.**

Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di **eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.**

**La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.**

La lode può essere attribuita ai candidati di cui sopra a condizione che: **a)** abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; **b)** abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura **massima all'unanimità.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ARCANGELO FORNELLI

Bitonto 7 maggio 2016

CLASSE 3 A SERALE  
CLASSE 3 B SERALE

CLASSE 4 A SERALE  
CLASSE 4 B SERALE

CLASSE 5 A SERALE  
CLASSE 5 B SERALE